CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

Art. 25 (Convenzione)

Per i lavori gia' in corso e per quelli che si dovessero intraprendere prima che sieno fatti gli studi di massima e le altre operazioni portate dagli articoli 9, 10 e 11, i signori Adami e Soci li assumeranno immediatamente, obbligandosi di accettare quelle condizioni che saranno determinate dal Ministro dei lavori pubblici.

La spesa per i detti lavori non potra' in nessun caso eccedere i cinque milioni.

Fatto in doppio originale in Torino, addi' 30 aprile 1861.

Il Ministro dei Lavori pubblici UBALDINO PERUZZI.

Il Ministro delle Finanze PIETRO BASTOGI. PIETRO AUGUSTO ADAMI in proprio e nei nomi.

Il Direttore Capo di Divisione G. MARTINENGO.

Per copia conforme:

Pel Direttore Capo della 3.ª Divisione del Ministero dei Lavori pubblici. Sott. MARSI, Segretario.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 155
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it